

La presente deliberazione annulla e sostituisce la deliberazione di C.C. n. 35 dell'11.06.2013 pubblicata in data 24.06.2013, al n. 1072, perché contenente errori materiali.

Copia



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 dell'11.06.2013

### OGGETTO

Contenzioso Di Nunno Giambattista - Comune di Canosa di Puglia.  
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000.  
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI n. 1319/2012.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 13.05.2013

F.to Ing. Giuseppe Limongelli

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 13.05.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000, in data 28.05.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim, addi **undici** del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di seconda convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	Si
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	No
8	PELLEGRINO Cosimo	No	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	Si
10	METTA Giuseppe	No	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRICI Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PAVONE Giovanni Battista, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, il **Presidente**, pone in discussione il punto n. 8 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Contenzioso Di Nunno Giambattista - Comune di Canosa di Puglia. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI n. 1319/2012" e, visto che nessuno chiede di intervenire lo pone in votazione in forma palese per appello nominale; lo stesso viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21

Consiglieri assenti: n. 4 (Pellegrino, Metta, Petroni, Papagna)

Voti favorevoli: n. 21

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione,

L'assessore all'Urbanistica, Pietro Basile, a seguito dell'istruttoria esperita dal Dirigente del Settore Edilizia, Urbanistica, Agricoltura ed AA.PP., ing. Giuseppe Limongelli, propone l'adozione del seguente provvedimento:

**PREMESSO che:**

- con atto di citazione notificato il 29.05.1997, il sig. Di Nunno Giambattista, in qualità di proprietario di un appartamento al 2° piano di un fabbricato condominiale con ingresso da via Puglia n. 10, in Canosa di Puglia, confinante con i Giardini Pubblici, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Comune di Canosa di Puglia, per sentirlo condannare a demolire la costruzione composta da due livelli, piano terra e primo piano (c.d. Vespasiano), realizzata nel 1977 all'interno dei Giardini pubblici, giusta progetto approvato con D.G.C. n. 306 del 04.07.1977 e parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 24.06.1977;
- tale costruzione, di proprietà dell'Ente, risulta realizzata a confine dell'area di pertinenza del sopraccitato fabbricato condominiale, con un distacco dallo stesso di m. 4,50;
- con Sentenza n.1014/2006, notificata a questo Comune il 06.11.2006, ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 33342 il Tribunale di Trani accoglieva la domanda proposta con l'atto di citazione del 29.05.1997, condannando questo Comune a:
  - a) demolire la costruzione ubicata all'interno dei Giardini Pubblici comunali sulla particella n. 4133 del fg. n. 88/d, a confine con l'area di pertinenza dell'edificio condominiale cui si accede dal civico 10 di Via Puglia del quale fa parte l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del sig. Di Nunno Giambattista;
  - b) rimborsare al sig. Di Nunno Giambattista le spese e competenze legali, oltre i costi delle indagini peritali espletate (nella misura già liquidata giudizialmente), anticipate dalla parte attrice;



- con note del 06.11.2006 e 04.01.2007, l'Ufficio Contenzioso richiedeva al Dirigente *pro tempore* del Settore Edilizia Privata ed all'Avvocato, difensore dell'Ente nel giudizio di I grado, parere in ordine alla opportunità di impugnare la citata Sentenza n. 1014/2006;
- in data 27.12.2006, il Dirigente rendeva il proprio parere favorevole alla impugnazione della Sentenza;
- in data 10.01.2007, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1519 del 15.01.2007, l'Avvocato difensore esprimeva parere sfavorevole in ordine alla opportunità di impugnare la sentenza, per le seguenti motivazioni:
  - a) *da un attento esame delle motivazioni assunte dal Giudicante a fondamento della decisione della controversia in oggetto è emersa una sostanziale logicità di argomentazioni sia di fatto che di diritto;*
  - b) *tutte le eccezioni svolte dal Comune di Canosa di Puglia sono state analizzate nella loro interezza trovando ad ognuna di loro una adeguata risposta;*
  - c) *la consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di giudizio ha illustrato punti difficilmente opinabili e contrastabili anche in sede di appello;*
  - d) *situazioni di fatto quali l'apposizione del passo carrabile su una zona che si ritiene spazio pubblico non è opinabile o discutibile né tantomeno un eventuale appello cambierebbe lo stato dei luoghi, con la medesima nota, tuttavia, il legale precisava che la Corte di Appello di Bari avrebbe potuto giungere a risultanze diverse ed opposte dal giudice di 1° grado e che la proposizione di un eventuale appello sarebbe stata la naturale prosecuzione del giudizio di 1° grado;*
- con la medesima nota, tuttavia, il legale precisava che la Corte di Appello di Bari avrebbe potuto giungere a risultanze diverse ed opposte dal giudice di 1° grado e che la proposizione di un eventuale appello sarebbe stata la naturale prosecuzione del giudizio di 1° grado;
- con deliberazione n. 30 in 01.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale deliberava di impugnare la Sentenza del Tribunale di Trani n. 1014/2006 conferendo incarico al medesimo legale;
- con note del 10 e del 13.11.2006, il legale del Sig. Di Nunno, in nome e per conto del proprio assistito, invitava l'Ente al pagamento di quanto previsto nella Sentenza n. 1014/2006 per un ammontare complessivo di € 11.129,32;
- con deliberazione n. 22 in data 24.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio a seguito della citata Sentenza del Tribunale di Trani n. 1014/2006;
- con determinazione dirigenziale Settore Edilizia ed Attività Produttive n. 39 del 14.06.2007 veniva assunto impegno di spesa di € 11.129,32 di cui alla citata D.C.C. n. 22/2007;

- su espressa richiesta del difensore di questo Comune, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc., con Ordinanza del 19.06.2007, la Corte di Appello di Bari disponeva la sospensione dell'esecutività della precitata Sentenza del Tribunale di Trani n. 1014/2006;
- in virtù della concessa sospensione dell'esecutività, con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia ed Attività Produttive n. 87 del 17.12.2007 veniva sospeso il pagamento delle somme dovute di cui alla d.d. n. 39/2007;
- con Sentenza n. 1319/2012, notificata a questo Comune dal legale del sig. Di Nunno Giambattista in data 04.02.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 4047, la Corte di Appello di Bari - Prima Sezione Civile - si esprimeva definitivamente sull'Appello proposto dal Comune di Canosa di Puglia avverso la Sentenza del Tribunale di Trani, rigettando l'appello e condannando il Comune appellante alla rifusione in favore della parte appellata, delle spese e competenze di cui al grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.700,00 (€ 1.200,00 per diritti + € 2.500,00 per onorari) oltre spese, IVA e CNA come per legge;

#### **CONSIDERATO che:**

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- a seguito di richiesta telefonica d'ufficio del 17.04.2013, con nota 07.05.2013 acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 13380, il legale difensore del sig. Di Nunno Giambattista comunicava che "*... omissis ... in forza del titolo esecutivo costituito dalla succitata sentenza di II grado, il Comune di Canosa è debitore ...omissis...., in aggiunta alla somma di € 11.129,32 già liquidata con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n. 39 del 14.06.2007 del Settore Edilizia ed Attività Produttive, dell'ulteriore importo di € 6.774,48 così specificato:*
  - € 1.285,42 per interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. in misura legale sull'importo di € 8.549,93 (€ 6.261,97+ € 750,00+ € 1.537,96) liquidato a titolo di spese e competenze processuali con la sentenza civile di I grado provvisoriamente esecutiva, dalla data di pubblicazione(19.10.2006) della predetta decisione sino ad oggi (*... omissis ...*);
  - € 5.238,09 per spese e competenze (€ 3.700,00) liquidate con la sentenza di II grado oltre le spese generali forfettarie (12,50% = € 462,50) nonché del C.P.A. (4% = € 166,50) e IVA (21% = € 909,09);
  - € 21,26 per costo dei diritti di cancelleria relativi al rilascio di n. 2 copie esecutive della sentenza di II grado;
  - € 168,00 per costo dell'imposta di registro sulla sentenza di II grado;



- € 4,70 per costo di notifica della sentenza di II grado in forma esecutiva;
- € 57,01 per interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. in misura legale sull'importo di € 4.162,50 (€ 3.770,00 + € 462,50) liquidato a titolo di spese e competenze processuali con la sentenza civile di II grado provvisoriamente esecutiva, dalla data di pubblicazione (12.12.2012) della predetta decisione sino all'effettivo soddisfo ... omissis";

**RILEVATO** che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, necessita riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 6.774,18, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle spese processuali sostenute e liquidate nella Sentenza della Corte di Appello di Trani n. 1319/2012, come sopra esposto;

**RITENUTO** che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

**VISTI** lo Statuto dell'Ente ed il D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, giusto verbale n. 136 in data 28.05.2013;

**Ad unanimità** di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri: Pellegrino, Metta, Petroni, Papagna),

## **D E L I B E R A**

1. **PROVVEDERE**, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo pari a € 6.774,18, in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1319/2012, notificata in data 04.02.2013;

2. **DARE ATTO** che spetta al Dirigente del 3° Settore l'adozione degli atti consequenziali per l'effettivo pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto, giusta Sentenza n. 1319/2012, precisando che la suddetta spesa viene prevista nel redigendo bilancio di previsione 2013;
3. **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della L. n. 289/2002;

---

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Bucci, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri: Pellegrino, Metta, Petroni, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

---

Esce Castrovilli. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 20 e gli assenti 5.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

**Il Presidente del Consiglio**

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 25 GIU. 2013 al - 9 LUG. 2013 al n. 1095 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 25 GIU. 2013

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**